




comune di VALBONDIONE
provincia di Bergamo



PROGETTO DEFINITIVO

**OPERE DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI
IGIENICI DEL PATRIMONIO COMUNALE**

**REALIZZAZIONE RETE PARAMASSI IN
LOCALITA' PICCINELLA – FRAZIONE MASLANA**

RELAZIONE PAESAGGISTICA E FATTIBILITA' AMBIENTALE

il progettista
geom. PAOLO TITTA

Valbondione, 25 luglio 2018

geometra PAOLO TITTA
24020 PREMOLO (Bg) via Fasola, 28 – tel. 035 703350 – fax 035 706795 – e_mail progetti@studiotitta.com

Studio G.E.A.
24020 Ranica (BG) via La Patta, 30/D – tel./Fax 035 340112 – e_mail gea@mediacom.it

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	2
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
3	IL CONCETTO DI PAESAGGIO	7
4	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	9
	4.1 S.I.B.A. – Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici	9
	4.1.1 Vincoli paesaggistici	14
	4.1.2 Piano Paesaggistico Regionale	15
	4.1.3 Aree protette	15
	4.1.4 Vincolo idrogeologico	15
	4.2 Piano di Governo del Territorio	16
	4.3 PIANO INDIRIZZO FORESTALE	18
5	DISAMINA NORMATIVA	20
6	ANALISI PAESAGGISTICA DI DETTAGLIO	23
	6.1 Elementi costitutivi del paesaggio	23
	6.1.1 Versanti parzialmente boscati	24
	6.1.2 Versanti	24
	6.1.3 Boschi e foreste (di impianto naturale)	26
7	CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO	28
	7.1 Considerazioni di carattere paesaggistico	28
8	CONCLUSIONI	30

1 PREMESSA

La presente relazione contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, cioè in riferimento alle opere di messa in sicurezza della Frazione Piccinella , nel Comune di Valbondione (BG).

La valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto (in relazione alla tipologia, categoria ed entità) è stata effettuata sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 2727 del 22 dicembre 2011, con riferimento al contesto paesaggistico e tenuto conto delle motivazioni del vincolo.

La presente relazione ha tenuto conto dei contenuti progettuali delle opere e analizza i possibili effetti dell'intervento sull'ambiente con particolare riferimento alla qualità paesaggistica delle opere.

A tal fine sono stati individuati i vincoli paesaggistici vigenti sull'area e valutati gli effetti degli interventi in progetto sulla componente paesaggistica.

Va specificato che, nel presente elaborato, per quanto concerne la descrizione delle opere di progetto, si fa riferimento all'elaborato *A - Relazione tecnico-illustrativa*.

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

A livello regionale, lo strumento di riferimento per qualsiasi valutazione di carattere paesaggistico risulta essere il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).

Tale documento, approvato il 19 gennaio 2010 dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 951, costituisce *"atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province"*, come previsto dall'art. 19, comma 1, della l.r. n. 12 del 2005.

Come previsto dall'articolo 22 della l.r. 12/2005 il P.T.R. viene aggiornato annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale. L'ultimo aggiornamento del 2014 è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 557 del 9 dicembre 2014.

Contestualmente e parallelamente, nel luglio 2013 è stato dato avvio ad un percorso di revisione generale del P.T.R.: tale decisione è scaturita dalla necessità di rilanciare gli strumenti pianificatori e di ripensare le politiche di governo del territorio, coinvolgendo tutti i soggetti interessati per un ampio e costruttivo confronto.

Tale percorso è ad oggi in una fase avanzata (sono stati approvati i documenti preliminari di revisione ed è stato svolto un forum pubblico con la prima Conferenza di valutazione).

Entrando nel dettaglio della valutazione specifica degli aspetti di carattere paesaggistico, si precisa che il P.T.R., in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs. n. 42/2004) . Il P.T.R., in tal senso, recepisce, consolida ed aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e

confermandone impianto generale e finalità di tutela.

Il **Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)** diviene così sezione specifica del P.T.R., disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.

Di seguito, ai fini di una valutazione paesaggistica, ci si riferirà al P.P.R. come strumento normativo di riferimento regionale, ben consapevoli che esso costituisce solo una sezione specifica del più completo P.T.R.

Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) riconosce all'intero suo territorio valore paesaggistico, e le azioni di tutela e valorizzazione vanno esercitate sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela sia per le rimanenti porzioni del territorio. Nei territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica, in base agli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 2727 del 22 dicembre 2011 (che tiene conto dell'esperienza accumulata a seguito dell'applicazione dei criteri attuativi approvati con la precedente D.G.R. 2121 del 15 marzo 2006, ora revocata), con riferimento al contesto paesaggistico e tenuto conto delle motivazioni del vincolo.

Le principali indicazioni della normativa sono relative a:

- ripartizione delle competenze tra Regione ed Enti locali:
nel testo si chiarisce, l'attribuzione della funzione amministrativa paesaggistica ai diversi Enti, in relazione alle categorie di opere ed interventi;
- criteri paesaggistici per alcune specifiche categorie di opere:
sono indicati specifici criteri per diverse categorie di opere (opere idrauliche, derivazioni idroelettriche, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trasformazione dei boschi), per le quali si precisano aspetti di tipo procedurale;
- procedimento amministrativo:
sono illustrate le fasi del percorso amministrativo per la richiesta ed il rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica, comprese le procedure che si applicano in sede di Conferenza dei Servizi nonché in relazione alle ipotesi di intervento sostitutivo;

- commissioni per il paesaggio e attività di supporto e vigilanza di Regione:
vengono date indicazioni per l'istituzione delle *commissioni per il paesaggio*, segnalando l'opportunità che esse siano costituite a livello sovracomunale; sono inoltre indicati i campi di attività della Regione per quanto riguarda il supporto agli Enti locali e la vigilanza sui beni paesaggistici.

La legge affida alle Commissioni per il paesaggio, da istituire presso gli Enti cui è attribuita la competenza amministrativa in materia di paesaggio, la responsabilità della valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

Accertato preliminarmente che l'area oggetto dell'intervento sia soggetta a vincolo paesaggistico e richiamate e valutate le motivazioni del vincolo esistente, si ritiene, in linea generale, che la valutazione di compatibilità paesaggistica possa avvenire dopo aver:

- effettuato la lettura e l'interpretazione del contesto paesistico;
- individuato gli elementi di vulnerabilità e di rischio;
- valutato le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto.

L'analisi del contesto paesaggistico deve avvenire tramite l'individuazione degli "elementi costitutivi" del paesaggio, riconoscendo quali di questi, situati all'interno degli ambiti di vincolo, concorrano alla costruzione dell'identità del paesaggio in cui si colloca il progetto. A tal fine, la D.G.R. 2727/2011 classifica in apposite schede i *singoli elementi costitutivi del paesaggio*, segnalandone il grado di sensibilità e di vulnerabilità.

Gli elementi del paesaggio sono suddivisi in due settori:

- settore geomorfologico e naturalistico;
- settore antropico.

3 IL CONCETTO DI PAESAGGIO

Sia nella ricerca accademica, che nella prassi amministrativa, non esistono oggi dei metodi unanimemente riconosciuti per *identificare, studiare e descrivere* i paesaggi; lo stesso accade per i sistemi di *valutazione*, tema ancora più difficile e controverso che, nell'attuale articolazione delle culture, delle politiche e degli strumenti operativi che caratterizzano i diversi Paesi, anche al loro interno, non trova un consenso generale.

Attualmente, si sta costruendo e diffondendo la maggiore chiarezza concettuale per cui il *paesaggio* non è né *l'ambiente*, né il *territorio* e richiede, come gli altri due concetti, finalità e strumenti specifici che non escludono gli altri approcci, ma che vanno, piuttosto, ad integrarsi reciprocamente. Sta emergendo un'attenzione per il paesaggio come archivio delle tracce della storia degli uomini e della natura, come bene culturale e patrimonio storico, al punto che, ormai risulta più pertinente parlare di “culturali” piuttosto che “naturali”.

La pluralità di significati assunta dal concetto di paesaggio nel tempo, conseguente all'identificazione delle sue componenti, ha fatto sì che potesse essere considerato come **panorama** da un punto di vista estetico - visuale, **palinsesto** da un punto di vista storico-culturale e **insieme di ecosistemi** da un punto di vista ecologico - naturalistico.

La Convenzione Europea del Paesaggio, cui si deve l'elaborazione di un documento strategico che definisce il ruolo del paesaggio in una moderna società evoluta che vede in questa componente territoriale un fattore determinante per la qualità della vita, l'ha definito come “*determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*”. Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi si evolvono col

tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani. Non vengono, quindi, operate distinzioni, né concettuali, né operative, tra ciò che è considerato naturale e ciò che è considerato artificiale.

Da ciò consegue che l'attribuzione di valore alle tipologie di paesaggio e la tutela delle stesse devono essere adeguate alle caratteristiche evolutive del paesaggio stesso, e che pertanto non possono limitarsi a misure vincolistiche e di limitazione, ma devono scegliere in positivo le migliori opportunità per una conservazione e/o sviluppo sostenibile, anche in riferimento all'interesse socio-economico (sviluppo) del territorio e dei suoi abitanti, mediante adeguati processi di piano.

Le moderne concezioni del paesaggio mirano, quindi, ad uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto di tutte quelle stratificazioni culturali che lo definiscono morfologicamente.

4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

4.1 S.I.B.A. – Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici

Il “Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (S.I.B.A.)”, raccoglie tutte le informazioni relative ai beni e agli ambiti paesaggistici individuati sul territorio lombardo e alle relative forme di tutela e valorizzazione.

Il S.I.B.A. costituisce per la Regione, per gli Enti locali e i professionisti uno strumento di supporto per lo studio del territorio e per la pianificazione territoriale finalizzata a garantire la protezione e la valorizzazione del paesaggio.

In particolare contiene:

- le informazioni utili all'esatta individuazione di aree e immobili tutelati ai sensi di legge, i cosiddetti “vincoli L. 1497/39 e L. 431/85”, vale a dire i beni paesaggistici tutelati ai sensi della legislazione nazionale (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.), che rappresentano quelle parti del territorio, aree o complessi di cose immobili di singolare bellezza o valore estetico, bellezze panoramiche, ecc., nonché elementi specifici del paesaggio quali fiumi, laghi, territori alpini, ghiacciai, parchi, ecc., che sono oggetto di particolare attenzione ai sensi di legge, e come tali sono soggetti per ogni trasformazione alle procedure di preliminare autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e della disciplina che ne governa la tutela
- le informazioni relative agli ambiti e agli elementi di prioritaria attenzione che il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), sezione specifica del Piano Territoriale Regionale approvato dal Consiglio regionale il 19 gennaio 2010, individua e disciplina, ad integrazione del sistema dei beni paesaggistici tutelati per legge o riconosciuti con specifico atto amministrativo (dichiarazioni di notevole interesse pubblico).

Il S.I.B.A. prende in considerazione le seguenti componenti informative.

Aree di tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04:

- Bellezze individue, D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere a) e b)
- Bellezze d'insieme, D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere c) e d)
- Territori contermini ai laghi, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera b)
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera c)
- Territori alpini e appenninici, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera d)
- Ghiacciai e circhi glaciali, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera e)
- Parchi e riserve nazionali e regionali, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera f)
- Territori coperti da foreste e da boschi (fonte DUSAF) D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera g)
- Zone umide, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera i)

Si segnala che non rientrano nel S.I.B.A. le aree di esclusione di vincolo identificate dal D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 2 lettere a) e b), ossia le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate come zone A e B nei Comuni dotati di P.R.G. o come centri edificati ex art. 18 della L. 865/1971 in Comuni sprovvisti di strumento urbanistico, nonché le aree ricomprese nei Piani Pluriennali di Attuazione.

Aree ed elementi di attenzione paesaggistica regionale:



































- Ambiti di elevata naturalità, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 17 della normativa
- Ambiti di specifico valore storico ambientale Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 18 della normativa
- Belvedere, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 27 della normativa
- Geositi di interesse geografico, geomorfologico, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 22, comma 3 della normativa
- Geositi di interesse geologico-stratigrafico, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 22, comma 4 della normativa
- Geositi di interesse paleontologico, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 22, comma 5 della normativa
- Linee di navigazione, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 26 della normativa
- Luoghi d'identità regionale, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), Indirizzi di tutela, Parte II
- Paesaggi agrari tradizionali, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), Indirizzi di tutela, Parte II

- Punti di osservazione del paesaggio lombardo, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 27, comma 4 della normativa
- Siti riconosciuti dall'UNESCO, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 23 della normativa
- Strade panoramiche, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art.26 della normativa
- Tracciati guida paesaggistici, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art.26 della normativa
- Visuali sensibili, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 27, comma 3 della normativa
- Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale dei Laghi Insubrici Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 19, comma 4 della normativa
- Ambito di specifica tutela paesaggistica dei Laghi Insubrici, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 19, comma 5 della normativa
- Ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 20, comma 8 della normativa
- Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 20, comma 9 della normativa
- Navigli e canali di rilevanza paesaggistica regionale, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 21, comma 5 della normativa
- Naviglio Grande e Naviglio Pavese, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 21, comma 3 della normativa
- Naviglio Martesana, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 21, comma 4 della normativa
- Oltrepo pavese, Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), art. 22, comma 7 della normativa
- Fasce e unità tipologiche di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R.), Indirizzi di tutela, Parte I

Infine nel servizio di mappa **Biodiversità** vengono proposti gli ambiti di tutela della natura richiamati dalla **Tavola C** del PPR:

- Zone di Protezione Speciale (rete Natura 2000)
- Siti di Importanza Comunitaria (rete Natura 2000)
- Monumenti naturali
- Rete ecologica regionale

Legenda	
Servizio di mappa - Vincoli Paesaggistici	
	Beni e immobili di notevole interesse pubblico
	Zone umide
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde
	Perimetro delle Aree di notevole interesse pubblico
	Area argini maestri fiume Po
	Alvei fluviali tutelati
	Aree rispetto corsi d'acqua tutelati
	Territori contermini a i laghi
	Parchi nazionali e regionali
	Riserve nazionali e regionali
	Terreni alpini e appenninici
	Ghiacciai e circhi glaciali
	Territori coperti da foreste e da boschi
	Aree di interesse pubblico di difficile cartografiazione
	Aree di notevole interesse pubblico
Servizio di mappa - Piano Paesaggistico	
	Ambiti di elevata naturalita' della montagna - [art. 17]
	Ambiti di specifico valore storico ambientale Barco della Certosa - [art. 18]
	Ambiti di specifico valore storico ambientale Barco della Certosa - [art. 18]
	Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale- art. 19-c4
	Ambito di specifica tutela dei laghi insubrici - art. 19-c5
	Ambito di specifica tutela dei laghi di Mantova - art. 19-c2
	Ambito di specifica tutela dei laghi di Mantova - art. 19-c2
	Il Naviglio Grande e il Naviglio di Pavia - [art. 21, comma 3]
	Naviglio Martesana - [art. 21, comma 4]
	Principali Navigli storici e canali art.21-c5
	Ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po - [art. 20, comma 8]
	Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po - [art.20, comma 9]
	Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po - [art.20, comma 9]
	Siti UNESCO – art. 23
	Geositi di interesse geologico-stratigrafico/strutturale, geominerario-art.22-c3
	Geositi di interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico-art.22-c4
	Geositi di interesse paleontologico, paleoantropologico e mineralogico-art.22-c5
	Oltrepo Pavese –art. 22-c7
	Oltrepo Pavese –art. 22-c7
	Strade Panoramiche
	Tracciati guida paesaggistici
	Tracciati guida paesaggistici
	Belvedere - [art. 27, comma2]
	Visuali sensibili - [art. 27, comma3]

	Punti di osservazione del paesaggio lombardo - [art. 27, comma4]		Corridoi primari a medio-basso livello antropico
Servizio di mappa - Indirizzi Paesaggio			Monumenti naturali (areali)
Servizio di mappa - Indirizzi Paesaggio			Riserve
	Ambiti di criticità		SIC - Siti di Importanza Comunitaria
	Ambiti di criticità		ZPS - Zone a Protezione Speciale
	Paesaggi agrari tradizionali		Parchi
	Luoghi dell'identità regionale		PLIS - Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
	Luoghi dell'identità regionale		Elementi di primo livello
Fasce di paesaggio			Elementi di secondo livello
	FASCIA ALPINA	Servizio di mappa - Inquadramento	
	FASCIA PREALPINA		Località significative
	FASCIA COLLINARE		Curve di livello
	FASCIA DELL'ALTA PIANURA		FERROVIE
	FASCIA DELLA BASSA PIANURA		STRADE COMUNALI
	OLTREPO' PAVESE		STRADE PRINCIPALI
Servizio di mappa - Biodiversità			AUTOSTRADE
	Monumenti naturali		Confine Regionale
	Varchi		Confini Provinciali
	Settori RER		Comuni
	Corridoi primari ad alto livello antropico		Aree Idriche

4.1.1 Vincoli paesaggistici



Figura 1 - Stralcio del SIBA con individuazione dell'area di interesse

Gli elementi presenti sono:

- **Territori coperti da foreste e da boschi**
- **Aree rispetto corsi d'acqua tutelati**
- **Parchi nazionali e regionali (Parco delle Orobie Bergamasche).**

4.1.2 Piano Paesaggistico Regionale

- **Ambiti elevata naturalità (art.17)**

4.1.3 Aree protette

- **Parchi nazionali e regionali (Parco delle Orobie Bergamasche).**

4.1.4 Vincolo idrogeologico

- **Aree a vincolo idrogeologico**

4.2 Piano di Governo del Territorio

Secondo quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), sono i PGT che costituiscono lo strumento paesistico di maggior dettaglio rispetto alle previsioni dello stesso, facendo riferimento alle componenti delle unità paesistiche e ai loro caratteri identificativi, da raggruppare negli elementi del paesaggio fisico e naturale, del paesaggio agrario e dell'antropizzazione culturale, del paesaggio storico-culturale, del paesaggio urbano, della rilevanza paesistica, della criticità e del degrado.

Dunque, per quanto concerne la tutela paesaggistica del sito, è stato consultato lo studio del Piano di Governo del Territorio del comune di Valbondione (BG).

La carta dei vincoli paesaggistici riporta quanto segue:





Figura 2 - Stralcio della Tavola dei vincoli
Cerchiata in rosso l'area di progetto




Gli elementi presenti sono:

- **Boschi**
- **Parco Orobie Bergamasche**
- **Aree di elevata naturalità**
- **Limite 150 m tutela laghi fiumi torrenti e corsi d'acqua**

4.3 PIANO INDIRIZZO FORESTALE


Il PIF prevede quanto segue:




Legenda

	Corsi d'acqua, bacini, laghi e specchi d'acqua
	Boschi
	Cespuglieti
	Vegetazione rada
	Aree agricole e legnose agrarie
	Prati e pascoli
	Accumuli detritici e affioramenti litoidi
	Urbanizzato

– **Boschi**



Trasformazioni ammesse

 **Boschi non trasformabili:**
- tipologie rare: mughele
- boschi a destinazione naturalistica

Boschi in cui sono permesse trasformazioni ordinarie:
- trasformazioni ad delimitazione esatta (Tav. 12.a)
- trasformazioni a delimitazione areale (Tav. 12.b)

Rapporto di compensazione

 1 : 1
 1 : 2
 1 : 3
 1 : 4

- Non ricade nei “boschi non trasformabili”

5 DISAMINA NORMATIVA

Nel sito sono presenti i seguenti vincoli:

- **Territori coperti da foreste e da boschi**
- **Aree rispetto corsi d'acqua tutelati**
- **Parchi nazionali e regionali (Parco delle Orobie Bergamasche)**
- **Aree a vincolo idrogeologico**
- **Ambiti elevata naturalità (art.17)**

Occorre quindi attivare per quanto di competenza:

Presso il Parco delle Orobie Bergamasche:

- Istanza per il rilascio di autorizzazione paesaggistica o accertamento di compatibilità paesaggistica

Presso la Comunità Montana:

- istanza per tutela e trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 43 della legge Regionale 05/12/2008, n. 31
- istanza per il vincoli idrogeologico e trasformazione di uso del suolo ai sensi dell'articolo 44 della Legge Regionale 05/12/2008 n. 31

Presso il Comune:

- istanza per la verifica paesaggistica delle Aree rispetto corsi d'acqua tutelati

Vista la tipologia di opera, le autorizzazioni finali potranno essere anche rilasciate da un unico ente.

Per quanto concerne gli **ambiti ad elevata naturalità** l'intervento è compatibile in

20

geometra PAOLO TITTA

1.1.1 24020 PREMOLO (Bg) via Fasola, 28 – tel. 035 703350 – fax 035 706795 – e_mail progetti@studiotitta.com

Studio G.E.A.
24020 Ranica (BG) via La Patta, 30/D – tel./Fax 035 340112 – e_mail gea@mediacom.it

quanto al comma dell'art.17 è previsto che:

“Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività:

....omissis....

d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;

....omissis.....”

Per quanto riguarda il **PIF**, non siamo in presenza di “boschi non trasformabili” così come sono stati cartografati, ma potremmo essere in presenza presumibilmente di “boschi non trasformabili” in quanto boschi per i quali le carte di fattibilità geologica dei PGT hanno compreso all'interno della classe di fattibilità 4 e per i quali le stesse analisi abbiano riconosciuto al bosco una fondamentale azione di protezione idrogeologica, fatte salve le opere preventivamente assentite a livello comunale e provinciale.

In realtà all'interno del PGT di Valbondione non vi è una tavola con il riconoscimento del bosco come protezione idrogeologica.

I boschi qualificati come non trasformabili possono comunque essere trasformati per gli interventi relativi a:

- opere pubbliche
- sistemazione del dissesto idrogeologico
- viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai piani VASP
- miglioramento forestale

Per l'art 27 delle NTA del PIF siamo anche in assenza di obblighi di compensazione.

“Art. 27 – Assenza di obblighi di compensazione

...omissis....

*a. opere di sistemazione idraulico forestale e del dissesto idrogeologico,
preferibilmente tramite opere di ingegneria naturalistica”*

6 ANALISI PAESAGGISTICA DI DETTAGLIO

L'analisi paesistica di dettaglio consiste nell'individuazione degli "elementi costitutivi" del paesaggio, al fine di:

- cogliere la ricchezza e la varietà dei segni connotativi;
- riconoscere quali elementi situati all'interno degli ambiti di vincolo concorrano alla definizione dell'identità del paesaggio in cui si colloca il progetto.

6.1 Elementi costitutivi del paesaggio

Considerata la natura montana dell'area, gli elementi costitutivi del paesaggio sono sostanzialmente connessi all'ambito del settore geomorfologico e naturalistico; si ravvisano inoltre elementi del settore antropico.

Gli elementi costitutivi del settore geomorfologico e naturalistico¹ rintracciabili nel contesto paesistico d'interesse sono:

- Versanti
- Boschi e foreste (di impianto naturale).

¹Regione Lombardia - d.g.r. IX/2727 del 22/12/2011 - Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006

6.1.1 Versanti parzialmente boscati

6.1.2 Versanti

Definizione, carattere paesaggistico e valutazioni percettive

Sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo.

I versanti, generalmente ritenuti elementi di raccordo tra fondovalle e energie di rilievo, possono dar luogo a configurazioni differenti. versanti semplici molto acclivi con detriti di falda, versanti semplici poco acclivi, versanti terrazzati.

Il versante è l'elemento percettivo dominante che determina la plastica dei paesaggi vallivi con la presenza diffusa di elementi morfologici particolari quali: orli di terrazzo, conoidi di deiezione, conoidi misti, depositi morenici, rocce esposte, detriti di falda, coltri eluviali, rupi, cascate, corsi d'acqua incisi, calanchi, rocce montonate o lisce, piramidi di terra, paleofrane e nicchie di distacco.

Il terrazzo di valle, per il suo carattere solitamente deforestato, si configura come potente elemento di contrasto con l'omogeneità della copertura boschiva dei versanti. Principalmente due le modalità di percezione dei versanti: dal versante opposto e dal fondovalle.

Modalità delle trasformazioni: elementi di vulnerabilità e di rischio

Alterazione del sistema orografico.

Interventi antropici di periodo recente determinati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici, domini sciabili) con tracce evidenti di frizione con il contesto ambientale.

In funzione delle locali caratteristiche geologiche, gli interventi sui versanti possono creare situazioni di instabilità (frane, erosioni, decorticamento) anche di notevole importanza, per cui ogni trasformazione deve essere attentamente valutata dal punto di vista geologico.

Tutte le trasformazioni operate sul versante acquistano una particolare evidenza percettiva in ragione della particolare esposizione visuale degli oggetti disposti su terreni acclivi: ciò è da tenere presente anche al fine della valutazione della compatibilità di eventuali interventi trasformativi proposti.

Modalità delle trasformazioni: categorie compatibili di trasformazione

1. Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta superiore al 30% devono, di norma, essere esclusi gli interventi edilizi nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative a progetti di recupero ambientale.
2. L'apertura di nuove piste da sci deve essere preclusa nelle zone di massima espressione della naturalità alpina, deve essere fortemente limitata nelle altre zone dove ogni intervento, oltre a essere soggetto a precise valutazioni di impatto, deve anche contenere criteri di sfruttamento territoriale volti al massimo rispetto dei sistemi naturali (limitazione del taglio di alberi, garanzie effettive di rinverdimento delle piste, divieto di alterazione dei flussi idrografici, idoneo inserimento ambientale, ecc.). Forti perplessità sull'ulteriore sviluppo di impianti e nuovi domini sciabili considerata la già consistente compromissione delle aree montane, la progressiva diminuzione delle stagioni nevose, la sfavorita esposizione di molti versanti nell'arco alpino meridionale, il discutibile impatto di tali opere nelle stagioni estive.

6.1.3 Boschi e foreste (di impianto naturale)

Definizione, carattere paesaggistico e valutazioni percettive

Insieme di una superficie di terreno e del soprassuolo arboreo che lo ricopre; quando l'estensione è notevole più che di bosco si parla di foresta.

A seconda dell'età delle piante che compongono il soprassuolo il bosco può essere coetaneo (specie arboree della stessa età) o disetaneo (specie arboree di età diversa), mentre in relazione alle specie può risultare puro (di una sola specie) o misto (di più specie). Secondo le modalità di rinnovo del soprassuolo arboreo il bosco può essere ceduo o di alto fusto. Costituiscono ambiti vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004. Alla forte connotazione percettiva come sistema naturale degli areali dei boschi e foreste si accompagna una diretta identificazione fra il loro grado di conservazione e lo stato di salute del territorio: acquistano quindi grande rilevanza simbolica, anche in relazione alla storica sacralizzazione di questi luoghi, oltre che grandissimo valore naturalistico ed estetico/percettivo.

Modalità delle trasformazioni: elementi di vulnerabilità e di rischio

Nuovi interventi edilizi e di infrastrutturazione salvo le opere connesse all'attività forestale.

Incendio.

Nuove recinzioni.

Traffico motorizzato diverso da quello per le attività agro-silvo-pastorali.

Diminuzione della funzione di protezione idrologica del territorio nel caso di bosco degradato e di forti tagli.

Modalità delle trasformazioni: categorie compatibili di trasformazione

1. Le pratiche silvocolturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle

fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco; il ceduo trentennale dovrebbe essere convertito in fustaia.

2. Non deve essere ridotta la superficie delle aree, deve essere vietato il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture e l'allevamento zootecnico di tipo intensivo.
3. È consigliata la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco.

7 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO

7.1 Considerazioni di carattere paesaggistico

Gli aspetti di principale connotazione paesaggistica dell'area in cui ricadono gli interventi sono quelli di carattere geomorfologico-naturalistico e storico (nucleo abitato).

Non si individuano specificità per quanto attiene le infrastrutture, la viabilità, la rete idrografica artificiale, , vi è la presenza di insediamenti riconducibili a sistemi tipologici consolidati o appartenenza a percorsi panoramici o ambiti di forte valenza simbolica ma l'intervento proposto è finalizzato alla protezione degli elementi strutturali che compongono il nucleo ed alla protezione dei villeggianti in quanto il nucleo è frequentato solo saltuariamente..

Nelle aree del settore geomorfologico e naturalistico di cui sopra, secondo la D.G.R. IX/2727 del 22 dicembre 2011, si segnalano le seguenti prescrizioni:

- *non alterare gli aspetti geomorfologici, vegetazionali, visuali ed insediativi, con particolare riguardo alla salvaguardia del profilo (skyline).*
- *escluse tutte le attività e trasformazioni che alterino i fattori di percezione visiva, come le edificazioni di crinale e/o di sommità.*
- *Non deve essere ridotta la superficie delle aree, deve essere vietato il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture e l'allevamento zootecnico di tipo intensivo.*
- *È consigliata la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco.*

La realizzazione delle reti paramassi, non si pone in conflitto con le prescrizioni

28

ribadite nella D.G.R. IX/2727 del 22 dicembre 2011 per quanto concerne i boschi di impianto naturale.

L'intervento in questione comporta una lievissima alterazione dal punto di vista morfologico ma con l'obiettivo di mettere in sicurezza il nucleo storico di Piccinella. Questo intervento non comporta comunque alterazioni dal punto di vista vedutistico. Si può quindi affermare che la visuale complessiva del versante in cui l'intervento si inserisce non viene compromessa.

La realizzazione delle opere di progetto non comporta l'occultamento di alcun affioramento roccioso rappresentativo di serie stratigrafiche caratteristiche né interferisce con alcun geosito o elemento morfologico degno di nota (morfologie carsiche, forre, marmitte di erosione, paleoalvei, faglie visibili, cascate, cordoni morenici, ecc...).

Inoltre, le opere di progetto non vanno ad interferire con nessuna emergenza naturalistica di particolare interesse. La naturalità dei luoghi non verrà alterata in quanto, come già accennato in precedenza, le opere di progetto non vanno ad alterare sensibilmente le condizioni paesaggistiche e vedutistiche dell'ambito geografico in cui verranno realizzate.

Dunque, per quanto concerne la compatibilità dell'opera con il grado di sensibilità paesistica dell'area di intervento (alta-molto alta), si ritiene che le scelte progettuali non vadano ad incidere in modo negativo con gli aspetti paesistici e vedutistici dell'intero comparto geografico in questione.

Nonostante la presenza parziale del vincolo, l'intervento interessa un numero limitato di essenze d'alto fusto (boschi e foreste).

8 CONCLUSIONI

Al termine dell'analisi paesaggistica effettuata, è possibile concludere che le opere di progetto, benché situate parzialmente all'interno di un ambito sottoposto a vincoli ambientali e paesaggistici, risultano compatibili con il contesto paesaggistico locale, e non snaturano il contesto in cui andranno ad inserirsi.